

DECRETO N. 28 DEL 20/12/2024

OGGETTO: DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI RUMORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VILLAGGIO COPPA DEL MONDO", PREVISTA A BORMIO DAL 27 AL 29 DICEMBRE 2024.

IL SINDACO

Atteso che a Bormio dal 27 al 29 dicembre 2024 la Società Multiservizi Alta Valle spa, ha organizzato un evento temporaneo con utilizzo di strumenti di amplificazione sonora in occasione della manifestazione "Villaggio della Coppa del Mondo";

Atteso che l'evento in parola possiede i caratteri della temporaneità e dell'occasionalità con uno scopo di aggregazione sociale;

Vista la richiesta di deroga ai limiti di emissione sonora presentata in data 17.12.2024 dall'amministratore unico della Società Multiservizi Alta Valle spa;

Valutata la straordinarietà della proposta, motivata dalla necessità di creare occasioni di svago in concomitanza della stagione invernale, al fine di dare contenuti turistici alla località in periodi di alta stagione;

Che questo evento rappresenta, per il comprensorio, una appetibile occasione di promozione dell'offerta turistica;

Che le attività di tale evento prevedono la diffusione di musica in Piazza W. Fontana dal 27 al 28 dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

Atteso che l'evento in parola possiede i caratteri della temporaneità e dell'occasionalità;

Ritenuto, pertanto, che le considerazioni sopra esposte, l'eccezionalità dell'evento, possano giustificare il ricorso all'adozione del presente provvedimento di deroga al limite di emissioni sonora, stante la valenza che rappresenta questa manifestazione, sia da un punto di vista turistico che di promozione del territorio;

Ritenuto necessario, nel pubblico interesse, aderire alla richiesta e disciplinare le emissioni sonore delle attività temporanee esercitate nell'ambito del detto evento;

Vista la L. 26.10.95, n. 447 e segnatamente il comma I°, lett. h) dell'art. 6 che prevede l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività **temporanee** e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Vista la legge regionale n. 13 del 10.08.2001 e segnatamente l'art. 8 e dopo aver attentamente soppesato i contrapposti interessi specificatamente indicati della disposizione richiamata;

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2009;

Visto il regolamento comunale “Protezione all’esposizione dal rumore delle immissioni sonore prodotte da attività temporanee e non temporanee” allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.04.2016;

Considerato che in base all’art. 2.3.1 del suddetto regolamento il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all’esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e per un arco temporale non superiore di norma alle otto ore giornaliere complessive;

Considerato che l’utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore è previsto esclusivamente dal 27 al 29 dicembre 2024;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il testo vigente dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

DECRETA

- **DAL 27 AL 29 DICEMBRE 2024 CONSIDERATI I DISPOSTI DELLE NORMATIVE VIGENTI ED IN PARTICOLARE VALUTATO L’ORARIO DI INTERESSE, È CONSENTITO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE PER L’EFFETTUAZIONE DI INTRATTENIMENTI CON UTILIZZO DI STRUMENTI DI AMPLIFICAZIONE SONORA RISPETTANDO GLI ORARI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.**

La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

Gli organizzatori dovranno mettere in atto le più opportune misure tecnico-organizzative e comportamentali economicamente fattibili (quali il posizionamento ed orientamento delle fonti sonore) al fine di minimizzare l’impatto acustico prodotto, contenendolo in ogni caso entro i normali limiti di tollerabilità.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o di amplificazione impiegati dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l’esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

La presente deroga è da ritenersi valida solo dopo aver presentato:

- SCIA per “piccoli trattenimenti”;
- Piano di Safety e Security.
- Relazione tecnica.

Le Forze dell’Ordine e di Polizia sono incaricate dell’esecuzione della presente disposizione.

Il presente decreto viene rilasciato in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocato in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio informatico di questo comune e nella sezione novità del sito istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 90 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
CAVAZZI SILVIA / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)